REGOLAMENTO (CEE) N. 2772/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1990

recante misure provvisorie da applicare dopo l'unificazione della Germania nei settori delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2684/90 prevede, tra l'altro, la facoltà di decidere, in via provvisoria e per un periodo limitato, che siano inserite nella disciplina comunitaria dei settori della politica agricola comune le disposizioni complementari e gli adeguamenti indispensabili per risolvere i problemi conseguenti all'unificazione della Germania, prima che il Consiglio abbia potuto deliberare sulle proposte della Commissione relative alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che tali disposizioni complementari e adeguamenti devono rispettare sistema e principi della politica agricola comune;

considerando che, date le difficoltà di adeguamento della produzione di pollame dell'ex Repubblica democratica tedesca alle strutture del mercato comunitario, è opportuno che i galli, le galline e i polli congelati e surgelati, prodotti e posti in commercio, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, non siano soggetti, in via provvisoria e a decorrere dall'unificazione, alla disciplina del regolamento (CEE) n. 2967/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3204/83 (3);

considerando che, per non compromettere la stabilità del mercato comunitario delle uova e del pollame, è opportuno garantire l'esecuzione degli accordi stipulati dall'ex Repubblica democratica tedesca con paesi terzi; che, per questo motivo, è necessario autorizzare la Germania ad integrare con fondi nazionali l'importo della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui trattasi;

considerando che le misure adottate con il presente regolamento si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Germania è autorizzata ad ammettere, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la produzione e la messa in commercio dei galli, galline e polli congelati e surgelati il cui tenore di acqua estranea assorbita durante la preparazione superi i valori di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2967/76.

2. La Germania è autorizzata a finanziare con fondi nazionali il supplemento di restituzione addizionale all'importo fissato dalla normativa comunitaria per l'esportazione delle uova e del pollame oggetto di accordi stipulati dall'ex Repubblica democratica tedesca con paesi terzi prima del 3 ottobre 1990. Gli accordi privi di precise clausole in materia di prezzi e quantità non sono presi in considerazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dall'unificazione della Germania fino all'entrata in vigore, dopo l'adozione da parte del Consiglio, del regolamento relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Il presente regolamento si applica tuttavia, al più tardi, fino al 31 dicembre 1990.

(1) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 339 dell'8. 12. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 315 del 15. 11. 1983, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione